

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (in prosieguo: la «direttiva 99/70/CE»), la clausola 1 dell'allegato della direttiva 99/70/CE, la clausola 4 dell'allegato della direttiva 99/70/CE nonché il principio generale del diritto dell'Unione europea concernente il divieto di discriminazione in base alla tipologia di contratto di lavoro <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che prevede regole diverse per la determinazione della durata dei periodi di preavviso nei contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi (meno favorevoli dal punto di vista dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato) rispetto alle regole per la determinazione della durata dei periodi di preavviso nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ed in concreto, se essi ostino alla normativa nazionale [articolo 33 della legge del 26 giugno 1974, Codice del lavoro (omissis) (ustawa z dnia 26 czerwca 1974, Kodeks pracy), in prosieguo: il «kp»] che introduce un rigido periodo di preavviso di due settimane per i contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi, indipendente dall'anzianità di servizio dei lavoratori, quando invece il periodo di preavviso per i contratti di lavoro a tempo indeterminato è subordinato all'anzianità di servizio dei lavoratori e può variare da due settimane fino a tre mesi [articolo 36, paragrafo 1, (omissis) kp].

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 43.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca) il 29 gennaio 2013 — MF 7 a.s./MAFRA, a.s.

(Causa C-49/13)

(2013/C 141/16)

Lingua processuale: il ceco

#### Giudice del rinvio

Úřad průmyslového vlastnictví

#### Parti

Ricorrente: MF 7 a.s.

Resistente: MAFRA, a.s.

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2008/95/CE] <sup>(1)</sup> debba essere interpretata nel senso che per valutare la sussistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio sono rilevanti solo le circostanze che erano manifeste precedentemente o alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio, oppure possono essere utilizzati come prove a sostegno della buona fede del richiedente anche fatti avvenuti dopo il deposito della domanda.
- 2) Se la decisione pronunciata nelle cause riunite da C-414/99 a C-416/99 <sup>(2)</sup> debba essere applicata in generale in tutti i casi in cui si debba valutare se il titolare di un marchio ha manifestato il consenso per un comportamento che può risultare in una riduzione o in una limitazione dei suoi diritti esclusivi.

- 3) Se l'esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario successivo possa essere desunta da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha concluso col richiedente accordi in base ai quali ha permesso la pubblicazione di un periodico la cui denominazione era simile al marchio da quello richiesto, ha acconsentito alla registrazione di detto periodico da parte del richiedente e ha fornito a quest'ultimo sostegno per la pubblicazione del periodico, benché gli accordi di cui trattasi non regolassero espressamente la questione del diritto di proprietà intellettuale.
- 4) Per l'ipotesi in cui ai fini della valutazione dell'esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario possano essere rilevanti anche circostanze verificatesi dopo la presentazione della domanda, se possano trarsi conclusioni a sostegno dell'esistenza della buona fede in capo al richiedente da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha consciamente tollerato l'esistenza del marchio controverso per un periodo di almeno dieci anni.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; GU L 299, pag. 25.

<sup>(2)</sup> Racc. pag. I-8691.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 31 gennaio 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

(Causa C-51/13)

(2013/C 141/17)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

#### Parti

Ricorrente: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

Convenuto: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea, e segnatamente l'articolo 31, paragrafo 3, della terza direttiva <sup>(1)</sup> assicurazione vita, osti a che le imprese di assicurazione vita, in forza di standard aperti e/o norme non scritte del diritto olandese, come la ragionevolezza e l'equità che disciplinano il rapporto (pre-)contrattuale tra un assicuratore e un aspirante contraente [,] e/o un dovere di diligenza generale e/o specifico, siano tenute a fornire ai contraenti più dati sui costi e sui premi di rischio dell'assicurazione di quelli previsti nel 1999 dalle disposizioni olandesi con le quali è stata data attuazione alla terza direttiva assicurazione vita [segnatamente l'articolo 2, paragrafo 2, lettere q) e r) del RIAV 1998].

- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante l'effetto che, ai sensi del diritto olandese, ha o può eventualmente avere la mancata fornitura di tali dati.

(<sup>1</sup>) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 30 gennaio 2013 — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství**

(Causa C-53/13)

(2013/C 141/18)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Krajský soud v Ostravě

**Parti**

Ricorrente: Strojírny Prostějov, a.s.

Convenuto: Odvolací finanční ředitelství

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino all'applicazione di una normativa nazionale che, nel caso in cui un'impresa che mette lavoratori a disposizione di un'altra impresa (in prosieguo: il «fornitore») abbia sede nel territorio di un altro Stato membro, impone all'impresa che utilizza i lavoratori l'obbligo di trattenere l'imposta sul reddito con riferimento a tali lavoratori e di versarla al bilancio statale, mentre, se il fornitore ha sede nel territorio della Repubblica ceca, tale obbligo grava sul fornitore.

**Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-60/13)

(2013/C 141/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, L. Flynn, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

**Conclusioni della ricorrente**

— Constatare che, avendo rifiutato di mettere a disposizione la somma di £ 20 061 462,11 in relazione a dazi su importazioni di aglio fresco ricompresi in erronee informazioni tariffarie vincolanti, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE (<sup>1</sup>) e degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (<sup>2</sup>);

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il suo ricorso, la Commissione sostiene che le autorità del Regno Unito hanno causato una perdita di risorse proprie tradizionali rilasciando, in modo negligente, documenti su informazioni tariffarie vincolanti, i quali consentivano importazioni di aglio fresco cinese fuori contingente. La Commissione considera che se c'è stato un errore amministrativo e di conseguenza le risorse proprie non sono state debitamente accertate, all'Unione europea dev'essere accreditato l'equivalente dell'ammontare di risorse proprie perdute. Conformemente a ciò, le autorità del Regno Unito avrebbero dovuto mettere a disposizione della Commissione l'importo complessivo di dazi doganali di cui trattasi, che è stimato in £ 20 061 462,11, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.

(<sup>1</sup>) 2000/597/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 7 febbraio 2013 — Alba Forni/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

(Causa C-61/13)

(2013/C 141/20)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Napoli

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Alba Forni

Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca